

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI DI CARATTERE FISCALE, PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI, INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO NONCHÉ IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere proroghe di termini normativi, interventi di carattere economico e in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I
Disposizioni fiscali

ART. 1

(Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti)

ART. 3

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. All'articolo 24-*bis*, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200.000».

Titolo II

Disposizioni in materia di proroghe di termini normativi

ART. 4

(Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione)

1. Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.

2. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo. **[DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE PER L'ADEGUAMENTO DEL MAGAZZINO E DELLE RELATIVE RILEVAZIONI CONTABILI]**

3. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole «30 giugno 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024». **[PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELLA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NEGOZiate E NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI]**

4. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». **[PROROGA DEI TERMINI PER L'ADEGUAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE ENTI LOCALI]**

ART. 5

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole «che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 dicembre 2024».

2. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti e gli educatori professionali socio-pedagogici che hanno presentato domanda di iscrizione ai rispettivi albi ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge n. 55 del 2024, possono esercitare l'attività professionale disciplinata dalla medesima legge.

3. Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, differite dal mese di aprile 2024 al mese di dicembre 2024 dall'articolo 11, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n.17, sono ulteriormente differite al mese di aprile 2025. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti.

ART. 6

(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

1. Nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025 per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025 per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023, restano in carica fino al 15 aprile 2026.

Titolo III
Misure di carattere economico

ART. 7
(Misure in materia di Piano nazionale complementare)

ART. 8
(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025)

1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025. Le risorse di cui al comma 4-ter relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che reca le necessarie disponibilità.».

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione.».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 è sostituito dal seguente:

«623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, e all'innovazione digitale, nonché al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.».

ART. 9
(Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 26, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.».

2. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*quater* è soppresso;

b) al comma 2-*quinquies* le parole: «2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «2-*bis* e 2-*ter*».

3. [Cornice riforma Accural M1C1-118 riforma 1.15]

ART. 10

(Rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali)

1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalità generali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del citato decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di risorse emergenziali dedicate riversate sul predetto Fondo per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti.

ART. 11

(Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e di valorizzazione del personale universitario)

1. Per l'anno 2024 le risorse stanziare sul fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le università statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 773 del 10 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026.

2. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole «31 dicembre 2025» sono inserite le seguenti «e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 1-quinquies, le parole «nei termini indicati dai medesimi provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti «entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027» e le parole «derivanti dall'applicazione del presente articolo» sono sostituiti dalle seguenti: «e non docente».

ART. 12

(Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali e di personale) IN RIFORMULAZIONE

1. Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di euro 23.375.000 per l'anno 2024.
2. Al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al precedente periodo.
3. Al fine di sostenere la realizzazione di festival di spettacolo dal vivo, nei diversi linguaggi, anche interdisciplinari, del teatro, della danza e della musica, del circo, e di sostenere il settore dei cori e delle bande musicali, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Le manifestazioni di cui al primo periodo devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzati in un arco temporale e in uno spazio territoriale definito. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al precedente periodo.
4. Il Fondo, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
5. Al fine di sostenere la realizzazione di manifestazioni culturali identitarie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo nazionale per il sostegno di manifestazioni culturali identitarie con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024.
6. Al fine di sostenere convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale, lo stanziamento iscritto per l'anno 2024 nel capitolo 2570 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, è incrementato di 1 milione di euro.
7. La dotazione del comparto per la concessione di contributi in conto interessi del Fondo istituito dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
8. All'articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "in svolgimento entro il 30 giugno 2026" sono soppresse.
9. Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., è istituito il Comitato nazionale "Neapolis 2500", di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto. Lo stesso decreto determina, altresì, i compiti le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui periodo seguente. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

10. Al fine di implementare le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, il limite massimo di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

11. Al fine di sostenere la realizzazione nel 2025 della diciottesima esposizione quadriennale d'arte di Roma è stanziato in favore della Fondazione La Quadriennale di Roma un contributo pari a 1 milione di euro per il 2024.

12. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del Comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 8, pari complessivamente a euro 44.000.000 per l'anno 2024, e a euro 2.500.000 a decorrere dal 2025 si provvede:

a) quanto a euro 23.375.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a euro 20 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 197 del 2022;

c) quanto a euro 625.000 per l'anno 2024 e a euro 2.500.000 a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 9 a 12, pari complessivamente a 7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

b) quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 13

(Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri)

1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano il Continente africano presentate fino al 31 dicembre 2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. Ai relativi oneri, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa, per l'anno 2025, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, SIMEST S.p.A. versa all'entrata una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14

(Utilizzo delle somme dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.)

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, possono essere impiegate dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per le finalità di cui agli articoli 208, comma 11, lettera g), e 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Titolo IV

Misure in favore degli enti territoriali

ART. 15

(Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)

1. Gli enti locali che non hanno aperto loro conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell'adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali che hanno loro affidato la relativa riscossione, non trova applicazione l'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano.

2. Avvenuta l'apertura del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ivi pure indicata, se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, continuano nondimeno ad incassare direttamente le somme di cui al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione al quale tale incasso diretto viene protratto. Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo.

ART. 16

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le risorse di cui al medesimo comma sono anche quelle di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

ART. 17

(Misure in materia di revisione della spesa in favore delle Regioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 527:

1) al secondo periodo, le parole «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre 2024»;

2) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre 2024»;

3) al quarto periodo, le parole «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed» sono soppresse;

b) dopo il comma 527, sono aggiunti i seguenti:

«527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.

527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nella tabella 1, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.

527-quater. Qualora in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non è migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo

esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti “Redditi da lavoro dipendente”, sanità e trasferimenti agli enti locali.

527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell’anno 2024 delle risorse iscritte nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.».

TABELLA 1

REGIONI	Percentuali di riparto	Riparto contributo RSO per l'anno 2024
Abruzzo	3,16	9.645.865,79
Basilicata	2,50	7.620.665,79
Calabria	4,46	13.604.765,79
Campania	10,54	32.146.518,41
Emilia-Romagna	8,51	25.945.065,79
Lazio	11,70	35.695.113,16
Liguria	3,10	9.457.407,90
Lombardia	17,48	53.321.705,27
Marche	3,48	10.621.223,69
Molise	0,96	2.919.492,10
Piemonte	8,23	25.092.992,10
Puglia	8,15	24.865.686,83
Toscana	7,82	23.842.813,17
Umbria	1,96	5.984.260,52
Veneto	7,95	24.236.423,69
TOTALE	100,00	305.000.000,00

2. Ai soli fini dell’attuazione del piano straordinario di potenziamento strutturale dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla **La** regione molise non si applica il comma 1 *quinquies* dell’articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, a condizione che la giunta proceda all’approvazione del disegno di legge di rendiconto per l’anno 2023 entro il 30 ottobre 2024.

ART. 18

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

1. **Al fine di contrastare la crisi derivante dalla** ~~In relazione alla~~ diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, **è riconosciuto un contributo a fondo perduto** ~~è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 13.000.000~~ in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. **A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.**

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 13.000.000 per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

3. **Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1** ~~P~~possono presentare istanza ~~richiesta di finanziamento~~ al Ministero del turismo i soggetti indicati al **medesimo** ~~comma 1 del presente articolo~~ che, nel periodo indicato ~~nel medesimo comma 1~~ **dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024**, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ~~ovvero di qualsiasi altra entrata,~~ non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

4. **Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**

~~4 5. Con apposite bande da pubblicare, da parte del Ministero del turismo, sentito il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono indicati i criteri nonché le modalità~~

di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i Comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e assegnazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

ART. 19

(Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato "Le Vele" dell'area di Scampia)

1. Il Comune di Napoli può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti dall'U.O. Tutela Patrimonio della Polizia Locali del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio, detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato "Le Vele" dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 24 luglio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00 per quelli composti da tre persone, di euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in favore dei nuclei familiari di cui al comma 1, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 917.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita

contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dal Comune di Napoli.

Titolo V
Misure in materia di personale

ART. 20
(Misure urgenti in materia di collegi di merito)

1. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2024, di 1 milione di euro.
2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 21
(Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi)

1. Al Capo II-*bis* del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 26-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 26-*bis*
(Oggetto)

1. I magistrati giudicanti e requirenti cui sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.

3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento dell'incarico.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Capo II-bis. Corsi di formazione a seguito del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado».

2. All'articolo 46-*octies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-*nonies*, anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa.»;

b) al comma 7:

1) alla lettera m), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.»;

2) la lettera n) è soppressa.

ART. 22

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'attività di valutazione delle Istituzioni della formazione superiore)

1. Le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, disciplinano, mediante accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una convenzione per il coordinamento della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con facoltà di prevedere la gestione congiunta di tali materie, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le convenzioni, in numero non superiore a trentaquattro, vengono stipulate su base territoriale definita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca e prevedono un'assemblea delle istituzioni aderenti composta dai Presidenti e dai Direttori di tali istituzioni, la quale elegge un proprio coordinatore il cui voto prevale nelle deliberazioni in caso di parità.

2. Al fine di prevedere, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, per ciascuna delle convenzioni di cui al primo comma, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato fuori ruolo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito uno specifico fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a euro 368.833 per l'anno 2024 ed euro 2.213.000 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché un fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, con una dotazione pari a euro 362.500 per l'anno 2024 ed euro 2.175.000 annui a decorrere dall'anno 2025. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono definite la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato, nei limiti del fondo nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato.

3. Le competenze, le modalità di reclutamento e la nomina da parte dell'assemblea di cui al primo comma, nonché i requisiti di accesso, la durata degli incarichi e i limiti al loro rinnovo sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera f), della

legge 21 dicembre 1999, n. 508, da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. All'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti». La modifica di cui al presente comma opera, per una spesa massima di euro 326.802 annui, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, previa disciplina di dettaglio in merito alla composizione dei nuclei di valutazione da parte del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, da integrarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 138:

1) all'alinea, le parole «attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «attività delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca pubblici e privati»;

2) alla lettera a), le parole «attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «attività delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca pubblici e privati»;

3) alla lettera b), le parole «degli atenei e degli enti pubblici di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «degli atenei, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti pubblici di ricerca»;

b) ai commi 138, 139, 140 e 141, ovunque ricorrano, le parole «Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)», sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e della ricerca (ANVUAR)» e la parola «ANVUR» è sostituita dalla seguente: «ANVUAR».

c) al comma 139, le parole «alle università e agli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «alle università, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti di ricerca».

6. Al fine di consentire all'Agenzia di cui al comma 5 lo svolgimento delle attività di valutazione delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché delle Istituzioni autorizzate al rilascio dei titoli delle medesime Istituzioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2025, di un dirigente di seconda fascia e di ulteriori dodici unità appartenenti all'Area III, F1, del CCNL - Comparto Ministeri, di cui dieci funzionari valutatori tecnici e due funzionari amministrativi.

7. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6, per un importo pari a euro 785.800 per l'anno 2024 ed euro 5.459.559 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

8. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11

del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82».

ART. 23

(Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia nazionale sicurezza del volo)

1. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “del sistema nazionale di protezione civile” inserire le seguenti “, con particolare riferimento alle esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente articolo,”;

b) sostituire le parole “è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento” con quelle “è consentito il riconoscimento”;

c) sostituire le parole “delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M.

n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” con quelle “delle integrazioni al trattamento economico accessorio già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro. Le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, per reperibilità, articolazioni dell'orario di lavoro e protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a “cessate esigenze”. In fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura del 30% e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di vigilanza.”

2. Al fine di mantenere e consolidare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle attività di coordinamento delle attività emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di supporto alle funzioni in capo all'autorità nazionale di protezione civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il Codice della protezione civile, nonché per consentire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo, con particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nell'ambito dei contesti emergenziali in essere sul territorio nazionale, il limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda

fascia per il triennio 2025-2027, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incrementato al 17% della relativa dotazione organica.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella B del DPCM 1° ottobre 2012 è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di tre unità, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 4, allo scopo di consentire la stabilizzazione del personale già assunto a tempo determinato presso il medesimo Dipartimento mediante utilizzo di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in euro 150.000,00, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede mediante _____.

5. All'art. 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. I valori dell'indennità di ente da corrispondere per dodici mensilità, per la quale restano salve le misure finora determinate, sono recepiti nell'ambito della contrattazione collettiva, comparto Funzioni Centrali relativa al triennio 2022-2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già assegnate al finanziamento della suddetta indennità”.

Art. 24

(Misure per il potenziamento dell'operatività della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri in materia di vigilanza dei litorali.)

1. Fermi restando i compiti in materia di sicurezza del mare attribuiti al Corpo della Guardia di Finanza dalla normativa vigente e le attribuzioni assegnate al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza dei litorali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi di natanti impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) per la Polizia di Stato con le risorse disponibili sullo stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Interno relative ai programmi di acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili;

b) per l'Arma dei carabinieri con le risorse disponibili sullo stato di previsione del bilancio del Ministero della difesa relative ai programmi di ammodernamento, rinnovamento e manutenzione dei mezzi dell'Arma dei carabinieri.

Titolo VI

Disposizioni finali

ART. 25

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a